

SOCIETÀ ITALIANA
DEGLI STORICI DELL'ECONOMIA

**TRA RENDITA E INVESTIMENTI
FORMAZIONE E GESTIONE
DEI GRANDI PATRIMONI IN ITALIA
IN ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA**

*Atti del terzo Convegno Nazionale
Torino 22-23 novembre 1996*



CACUCCI EDITORE - BARI

NICOLA LA MARCA

PRIMOGENITURE E FIDECOMMISSI NELLA ROMA PONTIFICIA

Se è indubbiamente di grande interesse approfondire i modi con i quali nel passato sono stati realizzati i grandi patrimoni laici ed ecclesiastici è di pari utilità pervenire ad una più analitica conoscenza delle misure adottate dalle classi dirigenti dei secoli trascorsi per conservare i propri beni.

Come è noto, fra i vari strumenti, quello che più riuscì allo scopo fu la pratica, estesasi e rafforzatasi in tutta l'Europa fra il Cinquecento ed il Seicento, di congelare i patrimoni familiari con l'istituto del Fidecommissio che, pur subendo, da parte dei governi centrali, alcune limitazioni nel Settecento, sopravvisse in pratica anche nell'Europa occidentale fino alla metà dell'Ottocento, resistendo in molte zone dell'Europa orientale e meridionale addirittura fino agli ultimi decenni del secolo scorso.

Il fidecommissio come fu praticato nell'età moderna era notevolmente diverso dall'originario fidecommissio romano che, in sintesi, consisteva nell'incarico del testatore all'erede di fare ad un terzo una prestazione di carattere patrimoniale, traducendosi nell'obbligo di restituire ad altri ciò che si era ricevuto dal testatore.

Il *fidecommissum* – che ebbe un riconoscimento giuridico, e quindi tutela legale, all'epoca di Augusto, subendo poi delle modifiche specialmente nell'età di Vespasiano e Giustiniano – mutò nei secoli successivi in concomitanza ai lenti ma profondi cambiamenti che si verificarono nell'economia e nella società europea.

Nelle campagne sempre più acquisiva contorni definiti quello che il Calasso definì *la più grande creazione consuetudinaria*, il Feudo. Il carattere sempre più feudale che andava acquistando la famiglia e che aveva intanto acquisito la grande proprietà fondiaria fece sì che il vecchio fidecommissio romano cambiò radicalmente, finendo per assimilare aspetti per l'appunto *feudali*.

Era opinione comune a quell'epoca che dalla divisione del feudo tra gli eredi e dal conseguente frazionamento sarebbe derivata l'inevitabile perdita di quell'unità che sola dava potenza e lustro ad un casato. Fu così che i beni co-

stituenti il fidecommissio divennero inalienabili, quasi sempre indivisibili, specie nei territori dove prevalse il diritto franco, nonché trasmissibili secondo un ordine precostituito di successione in una sola famiglia.

Alla fine del Quattrocento il processo di formazione del nuovo istituto era quasi terminato. Il risultato era un istituto che se per il nome poteva ricordare l'antico omonimo del diritto romano, da esso era in realtà completamente diverso¹.

Nei due secoli successivi, oltre ai ben noti sempre più manifesti fenomeni di crisi dei patrimoni di origine feudale, l'esercizio del commercio e delle arti aveva già consentito a molti di accumulare ingenti capitali, anch'essi minacciati, fra l'altro, dall'avversa congiuntura che si manifestò, specialmente in Italia, facendo nascere, di conseguenza, il desiderio di conservarli anche perché ancor più si era radicata e diffusa la convinzione che, per difendere il prestigio e l'onore del casato, era necessario avere delle ricchezze².

L'espedito giuridico più adatto per conservare il patrimonio nella famiglia fu ritenuto appunto il fidecommissio la cui diffusione fu rapidissima nell'età moderna nel mentre la dottrina ne forgiò i caratteri definitivi chiamando: *Primogenitura*, la trasmissione del fidecommissio quando solo il primogenito era chiamato a succedere, in qualunque linea o grado questa passasse; *Maiorascatto*, quando veniva chiamato il più prossimo al defunto e il maggiore di età nello stesso grado; *Seniorato*, allorché era chiamato il più avanti di età tra i discendenti del primo istituito, senza riguardo né alla linea né al grado.

Ovviamente l'istituto del fidecommissio, variando di poco nei secoli successivi per quel che concerne i suoi aspetti fondamentali, si presenta con variegate sfumature a seconda degli Stati europei nei quali si formò e fu praticato.

Un primo aspetto peculiare dei fidecommissi romani concerne la loro utilizzazione nel tempo.

Dai vari testi consultati e soprattutto dall'analisi dei vari fondi archivistici³ risulta evidente che a Roma l'istituzione dei fidecommissi fu assai precoce, era

¹ Circa l'evoluzione del fidecommissio dall'epoca romana all'età moderna ed oltre, si consultino i seguenti fondamentali testi: V. ARANGIO RUIZ, *Istituzioni di Diritto romano*, Napoli, Jovene, 1974, 14^a ed.; F. MILONE, *Il fidecommissio romano nel suo svolgimento storico*, Napoli, 1896; R. TRIFONE, *Il fidecommissio. Storia dell'istituto in Italia, dalle origini al sec. XVI*, Roma, 1914; L. TRIA, *Il fidecommissio nella legislazione e nella dottrina dal sec. XVI ai nostri giorni*, Milano, 1945; F. CICCAGLIONE, *Il diritto successorio nella storia del diritto italiano*, Torino, 1891; C. CUTURI, *Dei fidecommissi e delle sostituzioni nel diritto civile italiano*, Città di Castello, 1889.

² Nel primo breve emesso da papa Urbano VIII per la fondazione del fidecommissio relativo alla sua famiglia si legge, dopo le prime righe: "Laonde noi, riflettendo che le nobili famiglie si conservano nella propria dignità, principalmente se le sostanze sono unite in un sol ceppo e che, se si dividono in molte parti, suol declinare lo splendore e il decoro delle famiglie, che ridotte in povertà divengono vili e disprezzate; e perciò pensando alla conservazione e ampliamento della nobile e antichissima famiglia nostra dei Barberini (...)". Il testo in italiano dei vari brevi di URBANO VIII concernenti il fidecommissio ed il baliaggio Barberini è conservato presso la Biblioteca Vallicelliana nell'opera: "*Spiegazione delli brevi di Urbano VIII*", (collocazione: Gall. 3 e 4 [8]).

³ Le fonti più numerose sono reperibili nel fondo *Fidecommissi e Primogeniture* presso l'Archivio Capitolino, che ha ereditato dopo il 1870 tutto il patrimonio di documentazione dell'Archivio generale fondato da Urbano VIII. Molti altri documenti sono consultabili presso l'Archivio di Stato di Roma, Fondo *Notai Capitolini*, e presso l'Archivio Segreto del Vaticano dove attualmente sono custoditi gli archivi di numerose famiglie romane.

già radicalizzata verso la fine del Cinquecento e durò praticamente fino al 1870.

Già il Tomassetti⁴ ha rilevato, quale più antico, il fidecommissio espresso nel suo testamento da Giacomo Savelli, poi Papa Onorio IV, che è del 1279. Il Gregorovius⁵, da parte sua, segnala quello di Adenolfo Conti del 12 agosto 1287.

Quel che è certo è che a Roma, negli ultimi decenni del Cinquecento, tutte le famiglie feudali avevano costituito dei fidecommissi, parte dei quali modificati o integrati nei secoli successivi.

Tale prassi, oltretutto, proseguì costante nei secoli successivi, praticamente fino all'estinzione del potere temporale dei Pontefici.

In effetti anche le famiglie che nel XVII e XVIII secolo riuscirono ad entrare nella cerchia degli eletti con fortune ammassate per elargizioni papali o con attività imprenditoriali si affrettarono ad istituire fidecommissi. D'altronde, anche negli ultimi decenni del Settecento come pure nell'Ottocento, costante fu la prassi di famiglie borghesi che avevano accumulato grandi ricchezze di barriera i loro patrimoni con il fidecommissio.

Qualche significativo esempio a quest'ultimo proposito non sembra inopportuno.

Un certo Carlo Ambrogio Lepri, che si era arricchito con lucrosi appalti di riscossione di tasse e dogane governative, si affrettò nel 1764 a istituire un fidecommissio⁶.

Giovanni Torlonia, il fondatore delle fortune di questa famiglia, provvide nel 1849 ad istituire non uno bensì due fidecommissi, uno per il primogenito Marino e l'altro per il secondogenito Alessandro⁷.

Un banchiere, Vincenzo Valentini, nel 1840, istituì un fidecommissio⁸ che ricalca pedissequamente contenuti e aspetti formali dei più antichi fidecommissi romani. E così si affrettò a fare, proprio negli ultimi anni del potere temporale dei Pontefici, quando la nuova Italia, tranne il Lazio, era già una realtà operante, un fornaio arricchito, come lo definisce l>About⁹, un certo Vincenzo Grazioli, creato Duca di Magliano nel 1851, che istituì successivamente erede fidecommissario il figlio, sposatosi con una Lante della Rovere.

Ampie e dettagliate notizie sono state raccolte a seguito delle ricerche per la loro tesi di laurea sull'argomento effettuate, con l'assistenza dello scrivente, da Caterina Lo Giudice (Facoltà Scienze Politiche di Roma, Anno Accademico 1988-1989) e da Pietro Maria Putti (Facoltà Giurisprudenza di Roma, Anno Accademico 1987-1988).

⁴ G. TOMASSETTI, *La campagna romana antica medioevale e moderna*, Roma, 1975.

⁵ G. GREGOROVIVS, *Storia di Roma nel Medioevo*, Avanzini, Roma, 1966. Nel documento si stabilisce che varie terre della famiglia Conti, dalla quale ebbe i natali Innocenzo III, dovevano passare di primogenito in primogenito «masculo nato ex legitimo matrimonio in infinitum et perpetuum».

⁶ Cf. *Fidecommissio Lepri*, Archivio Capitolino, *Primogeniture e Fidecommissi*, Sez. V, Vol. XIV, Fasc. 152.

⁷ Una descrizione dei fidecommissi Torlonia è stata effettuata da G. PIETRAMELLARA, *Libro d'oro del Campidoglio*, Vol. II, pag. 158.

⁸ Il testamento del banchiere Valentini è conservato presso l'Archivio di Stato di Roma, *Notai capitolini*, II parte, 1842, Notaio Tassi.

⁹ E. ABOUT, *Roma contemporanea*, Ed. Universale Economica, Milano, senza data, Capitolo sulla nobiltà romana.

Quali furono le cause della rapida diffusione dei fidecommissi romani già nel Cinquecento e della costante utilizzazione degli stessi nei secoli successivi?

Indubbiamente quella scatenante fu la circostanza che già agli inizi del XVI secolo appariva netto l'inizio, anche nella città eterna, di una decadenza delle antiche famiglie feudali come è testimoniato dagli ingenti debiti che le stesse accumularono nel corso del Cinquecento.

La situazione del resto si deteriorò ancora di più nel Seicento per una serie di circostanze che, in estrema sintesi, si possono individuare nelle seguenti: il calo delle rendite feudali per effetto degli interventi mercantilitici di centralizzazione del potere da parte dei Pontefici¹⁰; la contrazione o, nella migliore delle ipotesi, la staticità delle rendite allodiali; la crescita vertiginosa delle spese.

I Pontefici avvertirono immediatamente l'esigenza di attenuare il crollo della vecchia feudalità romana al fine di non creare pericolosi vuoti nella struttura sociale dell'epoca, cercando nel contempo di soddisfare il fine politico di far riacquisire allo Stato terre e castelli di importanza strategica.

Gli stessi intervennero, quindi, prontamente già nella seconda metà del Cinquecento riuscendo a tenere sotto controllo e a pilotare la gestione del debito

¹⁰ Circa gli interventi dei Pontefici per il rafforzamento del loro potere ci si limita a ricordare le seguenti fondamentali opere: J. DELUMEAU, *Le progrès de la centralisation dans l'Etat pontifical au XVI siècle*, *Revue historique*, cc XXVI, 196; M. CARAVALE-A. CARACCILO, *Lo Stato Pontificio da Martino V a Pio IX*, in *Storia d'Italia*, Vol. XIV, Torino, UTET, 1978; A. CARACCILO, *Lo Stato Pontificio tra Seicento e Settecento: problemi della formazione dello Stato moderno*, in *Scritti storici in memoria di Enrico Piscitelli*, Padova, Antenore, 1982; G. CAROCCI, *Lo Stato della Chiesa nella seconda metà del secolo XVI. Note e contributi*, Milano, Feltrinelli, 1961.

¹¹ A proposito dell'indebitamento delle principali famiglie romane nell'età moderna, dal noto studio del Delumeau, dedicato alla vita economica e sociale di Roma nella seconda metà del 1500, si rileva, ad esempio, che la famiglia Caetani di Sermoneta, a fronte di una rendita di 27.000 scudi, aveva accumulato 300.000 scudi di debiti; i Cesarini, con 23.475 scudi di rendita, avevano debiti per 260.000 scudi; il duca Federico Cesi d'Acquasparta, 19.000 scudi di rendita e 100.000 di debiti.

I più indebitati erano i Colonna che avevano rendite per 115.500 scudi e debiti per 700.000; i Peretti, con 125.630 scudi di rendite e 500.000 di debiti; i Savelli con 31.900 scudi di rendita e 400.000 di debiti e, infine, gli Orsini, con 70.000 scudi di rendita e ben 490.000 di debiti. Sull'argomento si consultino, fra gli altri: J. DELUMEAU, *Le problème des dettes à Rome au XVII siècle*, *Revue d'histoire moderne et contemporaine*, IV, 1957, nonché *Vie économique et sociale de Rome dans la seconde moitié du XVI siècle*, 2 volumi Paris, de Baccod, 1957-1959; M. CARAVALE, *La finanza pontificia nel Cinquecento: le provincie del Lazio*, Roma, Jovene, 1974; M. MONACO, *Le finanze pontificie al tempo di Paolo V (1605-1621)*, Lecce, Milella, 1974; F. PIOLA CASELLI, *Una montagna di debiti, i monti baronali dell'aristocrazia romana nel Seicento*, in *Rivista "Roma Moderna e contemporanea"*, Anno 1-2, Maggio-Agosto 1993; E. STUMPO, *Il capitale finanziario a Roma fra il Cinquecento e Seicento*, Milano, Giuffrè, 1985.

¹² Il primo *Monte baronale* di cui si ha notizia fu il *Monte Cesarini*, eretto da Sisto V nel 1585 per un capitale di 100.000 scudi restituibili ad un interesse del 5, 5%.

L'ultimo *Monte baronale* fu probabilmente quello del Marchese Cesare Bevilacqua di Ferrara, fondato nel 1761, come ci riferisce Fabrizio Evangelista nella sua opera *Opus de loci montium cameralium non vacabilium*, Roma, 1767. Quello che invece si dimostrò più longevo fu il *Monte Bentivoglio*, eretto dal Urbano VIII nel 1639 (Cfr. ASR, Fondo *Congregazione dei Monti e dei Baroni*, busta 25, fascicolo 234) che esisteva ancora nel 1805, sia pure dopo aver subito notevoli traversie (Cfr. ASR, Fondo Camerale, II, *Luoghi di Monte*, busta 4).

Fondamentale per la conoscenza dei *Monti baronali* romani è la consultazione, presso l'Archivio di Stato di Roma, del Fondo *Congregazione dei Monti e dei Baroni*, nonché del CAMERALE II, *Luoghi di Monte*. Per la stesura delle proprie tesi di laurea, due studentesse dello scrivente, CHIARA CHERUBINI e MADINA MARUCCI, hanno effettuato specifiche ricerche sui due fondi citati delle quali si è avvalso anche F. PIOLA CASELLI per la stesura del suo saggio già citato *Una montagna di debiti*.

privato delle più antiche famiglie romane¹¹ con tre fondamentali strumenti di azione.

In effetti, oltre a consentire l'istituzione dei noti *Monti baronali*¹², regolamentarono con una serie di provvedimenti, fra la fine del Cinquecento e gli ultimi decenni del Seicento, la disordinata corsa all'istituzione dei fidecommissi, cercando, da un lato, di razionalizzare tale istituto nello stesso interesse della classe dirigente dell'epoca e, dall'altro, di imporre ai fidecommissari una serie di adempimenti notarili al fine di rendere di pubblica conoscenza i vari fidecommissi esistenti e, quindi, di mettere in preallarme i potenziali creditori dei titolari di patrimoni fidecommissari che, in quanto tali, erano inalienabili.

Gli studi effettuati sui *monti baronali* romani testimoniano, d'altronde, che intestatari di detti *monti* non furono soltanto le più antiche famiglie feudali, ma anche molte delle nuove, di origine nepotista, quali i Farnese, i Ludovisi, i Borghese, i Pamphili, i Barberini.

Il pericolo di cadere in rovina, se fu già ben evidente alle soglie dell'età moderna, per i più antichi casati, si profilò, quindi, nei secoli successivi, anche per i nuovi. Ed è questo il motivo essenziale della tenacia con la quale si continuò a praticare il fidecommissio.

Costante fu infatti, nella classe dirigente romana, la preoccupazione di conservare il patrimonio nella chiara consapevolezza – manifestata esplicitamente in quasi tutti gli atti istitutivi di fidecommissi – che la ricchezza era la base imprescindibile della conservazione del prestigio sociale che, a sua volta, doveva essere impersonata da un nome da conservarsi in perpetuo.

Non si doveva, infatti, evitare soltanto l'impovertimento della famiglia, ma anche la sua totale estinzione per eventi naturali. Da ciò la cura ossessiva di prevenire tale evento disastroso con una serie capillare di disposizioni previste anche negli atti istitutivi dei fidecommissi più tardivi, come quello ad esempio dei Torlonia¹³.

Un altro aspetto rilevante da sottolineare riguarda i contenuti del fidecommissio praticato nello Stato della Chiesa che fu particolarmente rigido, divenendo, pertanto, non solo un baluardo insormontabile a tutela dei patrimoni familiari per qualsiasi evento contrario, ma anche uno strumento per la crescita de-

¹³ Fra i molti esempi emblematici di misure intese ad ovviare all'evenienza dell'estinzione della linea maschile di una famiglia ci si limita a segnalare le disposizioni dell'atto istitutivo del fidecommissio Barberini, volute da un Pontefice, Urbano VIII, che prevedono persino il passaggio del fidecommissio a maschi Barberini nati da relazioni «incestuose o da preti» (Cfr. per i riferimenti di archivio la precedente nota 2), nonché il fidecommissio istituito da Angelo Altieri (Cfr. Archivio Capitolino, *Fondo Famiglia Del Bufalo*, Sez. 3, Tomo I, Fasc. 60) il quale contempla addirittura una curiosa, divertente procedura per prevenire la mancanza eventuale di qualsiasi discendenza maschile e femminile degli Altieri. Così, infatti, dispone il futuro Pontefice: «voglio che si imbussoli (cioè che si metta dentro un bussolotto il nome di) un figlio maschio per ciascuna delle seguenti famiglie cioè di casa Orsini, de' Duchi di Gravina,..... Casa Colonna de' Principi di Carbognano, Casa Carpegna, Casa del Bufalo, Casa Accoramboni e così imbussolato voglio che (quello che) legittimamente sarà estratto per il primo dal vaso o dalla bussola, quello voglio che succeda in tutta la mia eredità sempre con il peso però di portare il cognome.....» Se il primo estratto non potrà o non vorrà accettare l'eredità allora «... si torni a fare nuova estrazione in uno delli già posti nella prima imbussolatura e non estratti.... Se mancherà la generazione di tale estratto si tornerà ad estrarre sino a che restino estratte tutte le sopraddette famiglie».

gli stessi. Il che, oltretutto, rende ancora più comprensibile il ricorso costante a tale istituto da parte del ceto dirigente romano. Se è vero, infatti, che *l'inalienabilità e l'indivisibilità* furono caratteristiche comuni di tutti i fidecommissi istituiti in quei tempi è, anzitutto, da considerare che la legislazione pontificia dimostrò sempre di avere una maggior cura, rispetto alle altre legislazioni, circa il divieto di alienazione, dal quale si poteva derogare – anche per un solo mobile o un solo quadro – solo dopo l'assenso preventivo del Pontefice e per motivi eccezionali.

Per quel che concerne poi l'indivisibilità è da tener presente che la stessa fu costantemente e rigidamente praticata dato che non c'è un solo esempio a Roma dei cosiddetti fidecommissi *dividui* di reminiscenza longobarda, che consentivano la successione fidecommissaria di più soggetti, ancora praticati, sia pur di rado, nel Settecento, in alcune zone dell'Italia settentrionale¹⁴.

In effetti, la prima caratteristica di fondo dei fidecommissi romani fu che il relativo loro ordine di successione fu sempre costantemente *primogenitale maschile* per cui i patrimoni familiari potevano essere trasmessi soltanto nella discendenza legittima e naturale maschile del primo istitutore. All'ultimo possessore della linea retta morto senza figli o discendenti maschi da maschio, succedeva il primogenito maschio della linea prossima all'ultimo possessore. Tutti i primogeniti maschi di qualunque ramo o linea dovevano formare una sola linea di qualità maschile con esclusione sistematica dei cadetti. La linea cioè prevaleva sul grado.

Anche le donne venivano costantemente escluse dall'ordine di successione fidecommissario, venendo prese in considerazione soltanto in presenza dell'evento eccezionale dell'estinzione della linea maschile. La legislazione e la prassi dello Stato pontificio, purché il fidecommissario potesse continuare, e i beni non disperdersi, permetteva, infatti, che, cessata la linea maschile, si riprendesse dalla linea maschile da femmina. Era perciò permessa la vocazione *ex foeminis*¹⁵.

Un'altra peculiarità consiste nel carattere prettamente gentilizio che ha sempre avuto il fidecommissario romano, caratterizzato dalla clausola *conditio sine qua non*, per la quale, se il chiamato si fosse rifiutato di prendere il cognome, i titoli nobiliari e lo stemma della famiglia¹⁶ sarebbe decaduto dal beneficio e a lui sarebbe subentrato il successivo chiamato. Il fidecommissario adottato nello Stato

¹⁴ Fino al XVI sec., sono ancora rintracciabili in Lombardia non pochi fidecommissi divisi fra i vari figli. Comunque la legislazione dello Stato Pontificio li contempla almeno formalmente fino al sec. XIX°.

¹⁵ L'ordine di successione primogenitale maschile non a caso veniva denominato dai giuriconsulti "linea di sostanza e di sangue", caratteristica anche dei maggioraschi di Spagna, che poteva continuare anche nei discendenti maschi dell'ultima donna della famiglia estinta, legittimamente maritata con la condizione espressa dell'assunzione, però, nei chiamati della nuova linea del cognome e delle armi SINE MIXTURA, dell'autore del fidecommissario originario.

¹⁶ Unica eccezione era ammessa quando i nominati prendevano mogli di alta nobiltà e con dote tale che "nobilmente per essa si accrescesse lo stato della casa, per ragione dei feudi e dei beni allodiali, o parimenti succedessero in una molto ricca eredità di nobili; poiché allora permettiamo che quelle insegne possano mischiarsi e inquartarsi colle nostre". Questa frase è tratta dal 1° breve già citato di Urbano VIII, conservato nella biblioteca Vallicelliana, relativo al fidecommissario Barberini.

della Chiesa fece pertanto della famiglia la *casa*, cioè una «entità patrimoniale e agnatzia che creava in senso dinastico, l'onore e l'orgoglio gentilizio»¹⁷.

L'effetto sostanziale della sostituzione fidecommissaria romana era, pertanto, la trasformazione della proprietà in una specie di proprietà collettiva familiare, perché, se solo uno ne era il gestore, questi non ne era altro che una sorta di amministratore. Egli cioè gestiva beni che doveva consegnare intatti al suo successore per mantenere nei secoli il lustro del casato, tanto è vero che la legislazione pontificia contemplava non solo l'obbligo dell'inventario dei beni, alla morte di ogni fidecommissario, ma anche il diritto per il primo chiamato alla successione di un fidecommissario di rivolgersi ai tribunali nel caso che avvenissero, da parte del fidecommissario in carica, vendite nascoste anche di un solo quadro.

Altra caratteristica – anch'essa strettamente connessa alle precedenti – è che, mentre quasi tutti gli altri legislatori, consapevoli delle nocive conseguenze derivanti dall'immobilismo dei patrimoni, posero, soprattutto nel Settecento, severi limiti di durata (chi due, chi quattro gradi, dove per gradi deve intendersi non l'accezione attuale ma quella di *generazione*), i Pontefici, al contrario, lasciarono che fosse l'istitutore a fissare dei limiti con la conseguenza che carattere specifico dei fidecommissi romani fu anche la loro perpetuità¹⁸, nel senso, cioè, che il loro ordine di successione fu sancito costantemente senza un limite temporale, per l'eternità. Il che risulta ancora più grave, a proposito dei conseguenti negativi risvolti sull'economia, se si considera che nello Stato della Chiesa chiunque poteva istituire un fidecommissario, a fronte di diverse disposizioni limitative predisposte in proposito dai legislatori di altri paesi, specie dal Settecento in poi.

Un'ultimo aspetto peculiare del fidecommissario romano fu, infine, la sua *universalità* e cioè la possibilità di legare a fidecommissario non solo i beni immobili, ma anche quelli mobili di qualsiasi specie, capitali liquidi, crediti, titoli pubblici, collezioni artistiche, gioielli, arredamenti e perfino parte delle rendite, da congelare perché si accumulassero con gli interessi onde prevenire eventuali futuri periodi di *vacche magre*, per le fortune familiari.

Molti erano gli eventi che nel tempo potevano verificarsi a danno dell'obiettivo di perpetuare la magnificenza di una casata. E di ciò erano consapevoli i fondatori. Da qui una serie di istruzioni e di clausole particolareggiate da parte degli istitutori dei fidecommissi – che furono ripetute per secoli, anche in pieno Ottocento – e delle quali, per necessità di sintesi, ci si limita ad accennare alle più ricorrenti e significative: penali in caso di vendita di parte dei beni fidecommissari; vincolo di accumulo di parte delle rendite del patrimonio per l'avvio alla carriera ecclesiastica dei cadetti e il pagamento delle doti alle femmine¹⁹; obbligo per i futuri successori di pretendere e otte-

¹⁷ Cfr. M. TOSI, *La società romana dalla feudalità al patriziato*, (1816-1853, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1968, pag. 232.

¹⁸ La clausola *IN INFINITUM, QUANTUM DEO OPTIMO MASSIMO PLACUERIT, PROPAGATUR* non si trova che in qualche maggiorasco ad *uso di Spagna* e a Roma.

¹⁹ Le doti costituivano una delle voci di indebitamento più onerose e nello stesso tempo più comuni. Fra i tanti esempi che potrebbero essere illustrati ci si limita ai due seguenti.

nere, nel contrarre matrimonio, che le doti delle loro spose e, perfino, i loro gioielli, entrassero a far parte del patrimonio fidecommissario di famiglia²⁰.

In definitiva il fidecommissato che fu praticato nello Stato Pontificio ed in particolare a Roma fu estremamente rigido. Uno solo poteva essere il beneficiario, di primogenito in primogenito, tutto poteva essere legato a fidecommissato, dai beni immobili a quelli mobili, perfino parte delle rendite poteva essere congelata per prevenire eventi negativi, doveva durare all'infinito e allo stesso si poteva derogare solo in casi eccezionali e con preventivo consenso dello stesso Pontefice.

Tutto ciò fu indubbiamente il risultato del noto strettissimo connubio fra Papato e aristocrazia romana che durò tenacemente fino all'Ottocento e che, comunque, non può stupire.

La sopravvivenza delle famiglie più preminenti e di grande ricchezza era vitale per i successori di S. Pietro più che per un qualsiasi altro monarca europeo dell'epoca. Da esse venivano la maggior parte dei prelati e fra i loro componenti, spesso, veniva eletto il Pontefice. Il Papa, infatti, era un sovrano molto speciale, se non altro perché non riceveva il potere dai suoi avi né poteva avere eredi cui trasmetterlo. Aveva perciò bisogno di forti alleanze. Chiesa e nobiltà si sostenevano a vicenda. Si davano forza e prestigio vicendevolmente.

Un primo esempio emblematico di tale connubio è d'altronde la stessa legislazione pontificia varata in tema di fidecommissi nell'età moderna.

La famiglia del conte Bigazzini ricevette nel 1697 una dote di 10.000 scudi da pagarsi scaglionatamente nel corso di sette anni con interessi del 3% (Cfr. ASR, Fondo, Congregazione dei Monti e dei Baroni, busta 15, fascicolo 57).

Il fidecommissato Avveduti, sempre alla fine del Seicento, risulta gravato da 34.831 scudi di debiti di cui due terzi dipendevano dalla restituzione delle doti alle famiglie originarie di mogli defunte senza aver fatto figli o dal mancato pagamento delle doti promesse per figlie maritate (ASR, Congregazione dei Monti e dei Baroni, busta 18, fascicolo 3).

²⁰ Fra i molti esempi che si potrebbero illustrare di penali in caso di vendite, previste in atti istitutivi di fidecommissi romani, ci si limita a ricordare quella contemplata da Vincenzo Giustiniani, nel suo testamento del 1637 (Cfr. Archivio Capitolino, Sez. V, Vol. I, Fasc. 1) consistente nel pagamento agli eredi del doppio del valore dei beni venduti nonché quella molto estrosa prevista nel 1842 dal banchiere Valentini (Cfr. A. S. R., *Notai Capitolini*, 23, II Parte, 1842, Notaio Tassi), consistente nella decadenza dell'erede disubbidiente e passaggio dell'eredità al Re di Prussia.

A proposito dei vincoli di accumulo di parte delle rendite, gli stesso vengono prescritti in quasi tutti gli atti istitutivi, come, a puro titolo di esempio, quello del già ricordato Angelo Altieri il quale dispone che «i frutti della mia eredità si rimestano annualmente per fare maggior cumulo a beneficio delli secondogeniti e terzogeniti (futuri)» e per le donne della famiglia.

Queste clausole, emblematiche di un forte conservatorismo elitario, furono del resto ripetute anche in atti istitutivi di fidecommissi, stabiliti in pieno Ottocento come quello, ad esempio, deciso con proprio testamento da Francesco Borghese nel 1839 (Cfr. Archivio Segreto Vaticano, Archivio Borghese, *Atti di ultime volontà*, Tomo I, n. 5).

Per quanto concerne, infine, le raccomandazioni degli istitutori dei fidecommissi, di acquisire nel patrimonio fidecommissario le future doti e i gioielli delle future spose, esplicitate nel più volte citato testamento di Angelo Altieri, ci si limita a segnalare, a titolo esemplificativo, che, ancora negli ultimi anni del Settecento, i suoi eredi ottemperavano alle istruzioni del loro antenato, come è dimostrato dai patti nuziali stipulati in occasione del matrimonio di Paluzzo Altieri con Marianna di Sassonia avvenuto nel 1793. Nel documento si stabilisce che la sposa perde addirittura il diritto di proprietà dei suoi gioielli, che entrano a far parte dei beni mobili del fidecommissato Altieri, per cui alla stessa resta soltanto il diritto dell'uso. (I patti nuziali sono stati pubblicati integralmente da D. SILVAGNI, *La corte e la società romana nei secoli XVIII e XIX*, Napoli, Berisio 1967, Vol. II, Capitolo dal titolo *Le tre Sassoni*).

La stessa, infatti, non solo si astenne dal cercare di ridurre i caratteri più rigidi dei fidecommissi romani, quelli della *perpetuità* e della *universalità*, ma mostrò anche una cura costante a ribadire, in vari provvedimenti succedutisi in un secolo e mezzo, l'esclusione sistematica dall'ordine di successione fidecommissaria, non solo delle donne e dei cadetti in generale, ma soprattutto dei figli naturali, illegittimi. E ciò, non tanto per soddisfare le esigenze morali controriformistiche dell'epoca, ma essenzialmente per spirito elitario, come risulta evidente dalla lettura dei provvedimenti adottati in proposito, per primo, da Pio IV, nel 1564, poi da Pio V, nel 1571 e nel 1572, ed, infine, da Innocenzo XI, nel 1680²¹.

I Pontefici dell'epoca, comunque, non poterono, ad un certo punto astenersi dall'affrontare il problema economico più grave e immediato derivante dalla pratica dei fidecommissi, quello dei creditori che non potevano riacquisire i propri capitali prestati a titolari di patrimoni fidecommissari in quanto gli stessi erano inalienabili.

Già con Pio V, infatti, nel 1568²² si provvide a stabilire l'obbligo per i notai di comunicare e depositare negli archivi pubblici gli atti istitutivi di fidecommissi onde consentire ai potenziali prestatori di esserne informati e, quindi, di valutare i pericoli di un prestito al titolare di un fidecommissio. Norme più dettagliate in proposito, con l'istituzione anche di un nuovo più efficiente archivio di Stato, furono poi stabilite da Urbano VIII, con una specifica Bolla del 1625²³.

Ma è soprattutto a Clemente VIII che si deve la soluzione più drastica e risolutiva adottata dai Pontefici in ordine a tale problematica.

Con la sua nota bolla del 1596²⁴, infatti, istituì un apposito organismo, la *Congregazione dei Baroni* che, in base a specifiche, dettagliate disposizioni,

²¹ Circa i provvedimenti concernenti i figli naturali e illegittimi citati nel testo il primo consiste nella Bolla *Super revocatione legitimatum naturalium spuriorum* del 1546 di Pio IV (Originale in Biblioteca Vallicelliana: S. Borr. D. 9 (63), catalogato sotto Pius P.P. IV). La successiva Bolla *Quod nos* del 27 gennaio 1571 di Pio V e quella dello stesso Pontefice del 5 marzo 1572 sono consultabili nel *Bullarium Romanum* An. C. 1571 e 1572, Vol. VII, CLXX presso la Biblioteca Casanatense. Infine il provvedimento menzionato di Innocenzo XI è la nota costituzione *De statutariis successioibus* del 16 novembre 1680, il cui testo è consultabile, sempre presso la Biblioteca Casanatense, in *Bullarium Romanum*, An. C., Vol. XIX, pag. 272, XCV.

²² Già con Pio IV si provvide a stabilire i termini temporali per l'inventario, da parte dell'erede, dei beni sottoposti a fidecommissio (come riferisce V. LA MANTIA in *Storia della legislazione italiana*, Torino, 1884, Vol. I *Roma e lo Stato romano*, pag. 505 e ss.). Fu, comunque, Pio V che intervenne per primo decisamente sulla materia, con il Bando pubblicato il 26 agosto 1568 da Monsignor Baldo Farratino, Governatore di Roma, nel quale si stabiliva che tutti i notai e le altre persone sia pubbliche che private che «saranno rogati o avranno presso di sé istromenti contenenti fidecommissi» dovevano entro due mesi rivelarli e consegnarne copia autentica nell'Archivio Capitolino o nell'Archivio Apostolico se fatti tra forestieri e forestieri o fra forestieri e romani. Il bando è conservato presso l'Archivio Segreto Vaticano ed è pubblicato in A. PETRUCCI: *NOTARII: documenti per la storia del notariato italiano*, Milano, 1958, pag. 125.

²³ È la Bolla *Pastoralis officii nobis* di Urbano VIII del 16 novembre 1625, istitutiva dell'Archivio Generale in Roma, "da denominarsi Urbano", il cui testo è consultabile in *Bullarium Romanum*, An. C. 1625, Vol. XIV, pag. 387, CLXX presso la Biblioteca Casanatense.

²⁴ È la Bolla *Iustitiae Ratio* di Clemente VIII del 25 giugno 1596, più nota sotto il nome di *Bolla Baronum* il cui testo è consultabile in *Bullarium Romanum*, An. C. 1625, Vol. X, pag. 270, CXXXIII presso la Biblioteca Casanatense.

avrebbe dovuto procedere, proprio per soddisfare i creditori, alla vendita coatta di un patrimonio fidecommissario, una volta che i tribunali ordinari avessero dichiarato il fallimento del titolare.

Anche se tali provvedimenti furono indubbiamente salutari è tuttavia da rilevare che gli stessi presentano una serie fenomenica di ripensamenti e di cautele, tutte intese ad evitare lo sgretolamento effettivo dell'assetto elitario romano.

È, in effetti, da sottolineare che, a proposito delle disposizioni varate circa la pubblicità da dare ai fidecommissi esistenti e la conseguente possibilità dei creditori di rivolgersi alla Congregazione dei Baroni per la vendita di beni fidecommissari, un successivo provvedimento dello stesso Urbano VIII del 1631²⁵ stabilì l'inapplicabilità di tali norme per quei creditori che avessero effettuato prestiti al titolare di un patrimonio fidecommissario dopo sei mesi dall'avvenuto deposito negli archivi pubblici del documento istitutivo del relativo fidecommissio. E ciò con la motivazione di ovviare alla presunta malafede dei potenziali prestatori, prodighi nell'erogare mutui nella speranza di ottenere, successivamente, la dichiarazione di fallimento del debitore e, conseguentemente, l'acquisizione dei suoi beni.

D'altronde la stessa Bolla dei Baroni di Clemente VIII, se dispone la vendita coatta di patrimoni familiari mostra anche una costante preoccupazione di evitare che le procedure stabilite possano portare alla completa rovina una famiglia.

Non poche sono, infatti, le norme del provvedimento che sono specificamente rivolte, non solo a salvare il salvabile, ma addirittura a ricostituire nel tempo la potenza economica di un casato in difficoltà, come risulta dalle seguenti significative disposizioni.

Se, dopo le vendite forzate e la connessa soddisfazione di tutti i creditori, restavano ancora dei feudi o dei beni immobiliari, il relativo fidecommissio di famiglia doveva restare in vigore sugli stessi.

Se alcune proprietà della famiglia erano libere ed erano rimaste, dopo le vendite forzate, queste dovevano essere obbligatoriamente sottoposte al fidecommissio.

Se restavano dei capitali liquidi dopo le vendite anche questi dovevano essere congelati e destinati, con l'accumulo nel tempo degli interessi, a ripristinare la potenza economica della casata.

Un ultimo aspetto rilevante da sottolineare in ordine alla legislazione pontificia sul tema riguarda, infine, il mancato raggiungimento delle sue finalità più squisitamente politiche.

Come si è già accennato, i provvedimenti in questione furono anche emanati per assecondare l'obiettivo dei Pontefici dell'età moderna di poter conoscere le potenzialità contributive dei Baroni romani tramite il deposito obbligatorio ne-

²⁵ È la Bolla *Moderatio Constitutionis* di Urbano VIII del 13 settembre 1631, conosciuta anche come la Bolla *Alias Siquidem* il cui testo è consultabile in *Bullarium Romanum*, An. C., Vol. XV, pag. 242, CDXIV presso la Biblioteca Casanatense.

Da notare, comunque, che, secondo V. LA MANTIA (*Storia della legislazione italiana*, cit., pag. 536) Urbano VIII già quattro anni prima, con una bolla del primo giugno 1627 (della quale non è stato possibile reperire il testo) si sarebbe premurato di proibire, in generale, l'alienazione di beni sottoposti a fidecommissio senza speciale, preventiva licenza papale.

gli archivi pubblici della documentazione relativa ai loro patrimoni fidecommissari, e, soprattutto, di far riacquisire allo Stato terre e castelli di importanza strategica.

Dalla consultazione dell'archivio della Congregazione dei Baroni, emerge con evidenza che anche questa finalità politica andò frustrata dato che, a causa della mentalità elitaria e nepotista dei Pontefici dell'epoca, quasi tutti i beni perduti dall'antica élite feudale passarono alle nuove famiglie emergenti che, oltretutto, si affrettarono a congelare con un proprio fidecommissio i beni acquisiti. Se si eccettua, infatti, l'importante feudo di Nettuno dei Colonna, rimasto poi allo Stato fino ai primi decenni dell'Ottocento, tutti gli altri più importanti feudi messi all'incanto, furono quasi sempre acquisiti dai nipoti del Pontefice regnante negli anni in cui avvenne la vendita forzata di tali feudi²⁶.

Si può, pertanto, concludere che, alla fine del Seicento – proprio per il fitto intreccio di interessi e di connivenze fra potere centrale e nobiltà romana – si stava ormai completando solo un parziale trapasso di potere economico e politico fra vecchie e nuove famiglie senza un significativo allargamento del demanio e senza, soprattutto, un aumento della proprietà privata libera dai vincoli fidecommissari con nefaste conseguenze per l'economica ma con validi risultati per il nuovo, più composito, ma sempre compatto, ceto dirigente romano per quanto attiene al suo più vitale interesse, quello della sua conservazione.

Nel secolo XVIII, infatti, si verificò una sostanziale staticità circa i possessi delle più importanti famiglie della capitale come già appare evidente dalla con-

²⁶ Qualche esempio al riguardo non appare inutile. È noto che nei primi decenni del Seicento, sotto il pontificato di Urbano VIII, i Colonna furono costretti a vendere ai Barberini il loro principale feudo, il principato di Palestrina, mentre già nel 1594 avevano venduto alla Camera Apostolica Nettuno con il porto di Anzio..

A proposito dell'antichissima famiglia Conti, la Congregazione dei Baroni, con provvedimento del 26 giugno 1596, decise di sequestrare il patrimonio della famiglia che comprendeva, fra l'altro, i castelli di Gavignano, Carpineto, Montelanico e Maenza.

Conforme al chirografo del Pontefice regnante Clemente VIII Aldobrandini, del 14 maggio 1597, la Congregazione vendette a favore dei creditori i possedimenti di Carpineto, Gavignano e Maenza, restituendo a Camillo Conti solo Montelanico e le tenute circostanti.

Carpineto e Gavignano, mediante strumento del notaio Mainardo del 9 giugno 1597 furono acquistati dal Cardinal nipote Pietro Aldobrandini come è narrato con dovizia di particolari da I. CAMPAGNA in *Il bello Stato di Donna Olimpia Aldobrandini nei Lepini*, Roma, Palombi, 1981.

In seguito, anche Montelanico e i castelli limitrofi, nel 1636 e 1639, con editto di vendita di Papa Urbano VIII Barberini, furono venduti dalla Congregazione per 120 mila scudi a Taddeo Barberini.

Quanto ai Savelli, il capo della casata, Giulio, fu costretto a vendere, per 358.000 scudi, nel 1661, il feudo di Ariccia, che fu acquistato dai nipoti Chigi del Pontefice regnante, Papa Alessandro VIII, come è stato illustrato da N. DEL RE, in *L'ultimo dei Savelli*, Roma, Palombi, 1981.

Circa la vendita forzata del ducato di Bracciano, da parte degli Orsini, alla fine del Seicento, Livio Odescalchi, nipote del Pontefice regnante, Innocenzo XI, proprio per impossessarsi del Ducato, comprò buona parte dei debiti ipotecari di Flavio Orsini per una somma di 159.803, 19 scudi (Archivio di Stato di Roma, Fondo *Congregazione dei Monti e dei Baroni*, busta 10, fascicoli da 357 a 368).

La prassi del resto continuò fino al tardo Settecento, come è dimostrato dalla circostanza che, il 25 settembre del 1781, previo chirografo pontificio del 9 settembre 1781, i Frangipane vendettero ai nipoti Braschi di Pio VI il loro ducato di Nemi, come è stato illustrato anche da M. Tosi in *La società romana*, cit., pag. 156 e ss.

sultazione dei tre elenchi disponibili dei feudi esistenti nello Stato Pontificio²⁷, più in particolare, dal raffronto fra il primo di essi del 1703, il secondo del 1782 e l'ultimo del 1803. Risulta, in effetti, che nel corso di un intero secolo, nessun mutamento di rilievo si è verificato circa il numero dei feudi delle più eminenti famiglie ad eccezione degli Odescalchi che, fra la fine del secolo ed i primi anni del XIX secolo, vendettero ai Torlonia alcuni loro feudi, fra i quali quello importante di Bracciano.

D'altronde, quest'ultimo feudo, essendo stato venduto con patto di riscatto, fu riacquisito nella metà dell'Ottocento dagli originari proprietari²⁸. Il che è una evidente conferma della tenacia con la quale i più grandi casati cercarono, ancora in pieno Ottocento, di conservare la propria solidità economica, protetti oltretutto da un sistema di fidecommissi che nello Stato pontificio, dopo l'epoca moderna – se si eccettuano i successivi, brevi, periodi di eversione del potere papale – non fu più modificato fino al crollo definitivo del potere temporale dei Pontefici.

È in effetti da rilevare che, dopo il già ricordato provvedimento di Innocenzo XI della fine del Seicento la legislazione pontificia sui fidecommissi, a livello di governo centrale, si rarefà.

Ritocchi solo marginali, attinenti prevalentemente a disposizioni procedurali – che non toccarono, quindi, la forza sostanziale del fidecommissio romano – furono stabiliti, infatti, dai due provvedimenti adottati alla fine del Settecento dai Pontefici sul tema e precisamente il *Motu Proprio* del 10 maggio 1791 di Pio VI e l'editto del 15 settembre 1802 di Pio VII²⁹.

²⁷ Dei feudi esistenti nello Stato pontificio si dispongono tre elenchi, il primo del 1703 (In A.S.R. *Congregazione del Sollievo*, Buste 1-2), il secondo del 1782 (In A.S.R. *Camerale II – Nobiltà e Feudi*, Busta 1) ed, infine, un terzo del 1803 (sempre in *Camerale II – Nobiltà e Feudi*, Busta 1).

Da un'analisi di detti elenchi per le famiglie romane, sia di antica che di nuova nobiltà, con più di nove feudi nello Stato della Chiesa, si riscontra che: i Borghese ne avevano 36 nel 1703 e 30 nel 1782; i Colonna 26, nel 1703 e 27 nel 1782; i Barberini 16, nel 1703 e 17 nel 1782; i Pamphili da 18 che ne avevano nel 1703 ne hanno 11 nel 1782, ma solo perché, per vicende di successione fidecommissaria, hanno dovuto cedere ai Borghese i feudi del fidecommissio Aldobrandini; i Chigi, da nove feudi che avevano nel 1703, sono calati a 6 nel 1782 e, infine, gli Odescalchi, con 11 feudi nel 1703 e due nel 1782. Nessuna variazione di rilievo per le stesse famiglie, sempre tranne che per gli Odescalchi, si riscontra analizzando l'elenco del 1803, come pure gli elenchi disponibili all'epoca delle rinunce feudali. Emblematica a tale proposito è la circostanza che i Colonna allorché, a seguito del *Motu proprio* di Pio VII del 1816 dovettero rinunciare ai loro diritti feudali lo fecero per 27 feudi. (Cfr. P.A. DE TOURNON, *Le livre d'or du capitole*, Paris, Ed. J. Le coffre, 1864, pag. 6).

²⁸ Il riscatto dai Torlonia del ducato di Bracciano, venduto agli stessi nel 1803, avvenne da parte di Livio Odescalchi nel 1849, che, imitando il Principe Pallavicini di Galliciano, rinunciò anch'egli ai propri diritti feudali su Bracciano, mai fatto precedentemente dai Torlonia. Cfr. in proposito Archivio Odescalchi, presso Palazzo Odescalchi, Piazza SS. Apostoli, Roma, *Riscatto del feudo di Bracciano*. Per la rinuncia dei diritti feudali cfr. Archivio di Stato di Roma, *Atti Notori R.C.A.*, Vol. 216.

²⁹ Circa il *Motu Proprio* di Pio VI del 1791 cfr. E. PISCITELLI, *Le riforme di Pio VI e gli scrittori economici romani*, Milano 1958. A proposito dell'editto del 15 settembre del 1802 di Pio VII, che cercava di spingere i proprietari a coltivare le proprie terre anche con l'imposizione di specifiche tasse, il provvedimento contemplava la possibilità per i possidenti di superare tutti i vincoli fidecommissari se avessero concesso le loro terre, divise in appezzamenti, in enfiteusi. La garanzia per i futuri chiamati alla successione fidecommissaria era, comunque, assicurata dal deposito

Il lungo silenzio settecentesco per quel che concerne la legislazione pontificia sui fidecommissi risulta ancora più sintomatico se si considera che anche nel secolo dei lumi, come già nell'età moderna, la Curia romana si dimostrò particolarmente attenta nel documentarsi sui vari provvedimenti adottati all'estero ed a recepirli quando lo si riteneva utile e possibile. E come è noto è proprio nel Settecento che si diffonde e si accentua la critica ai fidecommissi del pensiero dominante, quello illuministico, che porterà non solo oltre le Alpi, ma anche in Italia alcuni governi a ridurre d'importanza o addirittura ad abolire i fidecommissi³⁰.

Sicuramente le pubblicazioni criticanti i fidecommissi, specie quelle di non pochi esponenti del pensiero romano³¹ nonché i testi dei provvedimenti eversivi, varati in altri Stati, furono sui tavoli della tecnocrazia romana, e furono letti o illustrati ai potenti. Ma nulla fu fatto per recepirli nella legislazione pontificia.

Non è pensabile che questo lungo silenzio, durato un secolo – che fu caratterizzato da grandi riforme attuate o solo tentate – sia dovuto ad indifferenza, ad abulia o ignoranza.

Questo silenzio fu voluto. Si era paghi, in definitiva, di quanto già legiferato che assicurava al ceto dominante la perpetuazione del suo potere economico e sociale, eliminando soltanto le conseguenze negative più irritanti e immediate per i sudditi che accumulavano crediti nei confronti dei detentori di patrimoni fidecommissari.

Smuovere le acque, apportare qualche sia pur leggera modifica sostanziale al fine di soddisfare almeno in parte le istanze sempre più pressanti che si anda-

e reinvestimento dei canoni ricavati. (Quest'ultimo provvedimento è anche commentato da V. LA MANTIA in *Storia della Legislazione italiana*, cit., pag. 553).

³⁰ Nella seconda metà del Settecento alcuni governi, anche in Italia, vararono salutari riforme riduttive o addirittura abolitive dei fidecommissi.

Carlo Emanuele IV di Sardegna, nel 1769, stabilì il divieto di istituire nuovi vincoli fidecommissari, restringendo quelli già esistenti a due soli gradi di successione. A Modena il Duca Francesco III, nel 1763 abolì sostanzialmente i fidecommissi. In Toscana, già nel 1747, Francesco I ordinò che fossero mantenuti solo i fidecommissi della nobiltà, proibendo però che si estendessero oltre i quattro gradi. Il Granduca Leopoldo I, successivamente, con una legge del 23 febbraio 1789 proibì rigorosamente la fondazione di qualsiasi vincolo fidecommissario.

³¹ Una prima, indiretta critica ai fidecommissi da parte di scrittori romani la si può già individuare in due opere, la prima di FERDINANDO NUZZI del 1702 (*Discorso di Monsignor Ferdinando Nuzzi intorno alla coltivazione e popolazione della Campagna di Roma*, Roma, 1702) e la seconda di RIDOLFINO VENUTI (*Osservazioni sopra l'Agro romano e sopra la coltivazione del medesimo*, Roma, 1750).

Molto più circostanziate sono, invece, le critiche espresse da GIOVANNI CACHERANO DI BRICHERASIO nella sua opera pubblicata nel 1785, dal titolo *De mezzi per introdurre ed assicurare stabilmente la coltivazione e la popolazione dell'Agro Romano*. Esplicite furono, infine, le critiche, non solo nei confronti dei fidecommissi, ma anche dell'intero anacronistico sistema elitario del ceto dirigente romano espresse nelle opere di COLANTONIO PILATI (*Di una riforma d'Italia, ossia, dei mezzi di riformare i più cattivi costumi e le più perniciose leggi d'Italia*, del 1767), di FRANCESCO MILIZIA (*Le vite dei più celebri architetti di ogni nazione e di ogni tempo, precedute da un saggio sopra l'architettura*, Roma, 1768), di NICOLA CORONA (*Riflessioni economiche, politiche e morali sopra il lusso, l'agricoltura, la popolazione, la manifattura e il commercio dello Stato Pontificio, in suo vantaggio e beneficio scritte da Stefano Laonice*, Roma, 1795) nonché di ANTONIO TOCCI (*L'esatta pratica del cristianesimo base della possibile felicità di tutti*, Roma, 1794).

vano manifestando nel Settecento, intese ad attuare sistemi socio economici più aperti, più liberi, più idonei a favorire l'iniziativa privata, significava rompere un equilibrio sociale ormai radicatosi e che continuava a basarsi su una forte alleanza fra il trono papale e la nobiltà romana, ancor più manifesta nel Settecento.

Non è un caso d'altronde che, sia in occasione della repubblica romana del 1799, sia nel periodo della dominazione napoleonica, sia durante l'effimera repubblica romana del 1848, quando questa antica alleanza venne infranta, fra i primi provvedimenti innovativi adottati vi furono proprio quelli concernenti l'abolizione dei fidecommissi³².

Come non è casuale che, ad ogni restaurazione dell'antica alleanza, immediatamente fece seguito il ripristino dei fidecommissi, solo in parte mitigati da Pio VII, dopo il Congresso di Vienna³³, ma poi di nuovo restituiti all'antico vigore, anzi inaspriti, dai successivi Pontefici Leone XII e Gregorio XVI³⁴.

Non è un caso fortuito, infine, che nell'Ottocento, il Governo pontificio se riuscì ad emanare un nuovo codice penale non formalizzò mai la conclusione

³² Il provvedimento specifico varato, in occasione della Repubblica romana della fine del Settecento fu il decreto del 30 marzo 1798 (Cfr. Archivio del Vaticano "Repubblica Romana", Buste 2 e 3) che all'art. 27 ne sancì l'abolizione.

Ripristinati con una legge provvisoria del 31 gennaio 1801, furono nuovamente aboliti nel 1809, con l'annessione del Lazio all'impero napoleonico, per, poi, nuovamente essere restaurati con l'editto del Cardinale Rivarola del 13 maggio 1814, con il quale venne abolita tutta la legislazione francese.

Anche nei brevi mesi di vita della repubblica romana del 1848 fu presentata dal De Rossi una specifica proposta di legge abolitiva dei fidecommissi che, sottoposta all'approvazione il 5 maggio del 1848, fu oggetto nel parlamento romano di vivaci discussioni per poi divenire legge il due gennaio 1849. (Cfr. al riguardo Archivio Capitolino, coll. 5942).

³³ Pio VII, con il motu proprio del 6 luglio 1816, che abolì il sistema feudale, cercando anche, come è noto, di modernizzare le strutture amministrative, giudiziarie e finanziarie dello Stato, fu comunque il primo Pontefice che cercò di ridurre d'importanza i fidecommissi.

Tale provvedimento, infatti, al Titolo IV, in una serie di articoli (dal 130 al 146) stabilì in sintesi, le seguenti salutari disposizioni: validità delle vendite e dei passaggi di eredità di beni fidecommissari avvenuti nel periodo napoleonico; conferma dei vecchi fidecommissi rimasti intatti con esclusione per gli stessi degli immobili aventi un valore inferiore ai 15.000 scudi e dei beni mobili, salvo le raccolte d'arte; possibilità di istituzione di nuovi fidecommissi, sempre soltanto su immobili del valore complessivo superiore ai 15.000 scudi, che peraltro non avrebbero potuto durare più di quattro generazioni.

³⁴ Leone XII, infatti, con il motu proprio del 5 ottobre 1824, eliminò sia il limite dei 15.000 scudi di valore per i beni immobili da sottoporre a fidecommissio sia quello relativo alle quattro generazioni per la durata dei nuovi fidecommissi, stabilendo altresì, con un successivo motu proprio del 10 gennaio 1829, che anche i gioielli e gli argenti potessero essere vincolati.

Un'ultima successiva drastica deroga al divieto stabilito da Pio VII di sottoporre a fidecommissio i beni mobili fu poi concessa da Gregorio XVI, con il suo motu proprio del 10 novembre 1834, che sancì la possibilità in generale di sottoporre a fidecommissio qualsiasi bene mobile purché di valore superiore ai 3.000 scudi. Quest'ultimo provvedimento – oltre a sancire che chiunque nello Stato della Chiesa poteva istituire fidecommissi, in antitesi a quanto si stava legiferando in altri Stati italiani, ormai disposti a consentire la sopravvivenza dei fidecommissi solo per famiglie di importanza storica, come si illustrerà nella successiva nota 37 – provvide perfino a stabilire, all'art. 248, che «le denunce dei vincoli fidecommissari non recano pregiudizio alle ipoteche già iscritte o da iscriversi posteriormente». E ciò, sconfessando, non solo le premure manifestate nei confronti dei creditori dei titolari di fidecommissi già dai Pontefici dell'età moderna ma anche quelle ribadite da Pio VII, nel suo provvedimento del 1816 che, all'art. 139, stabiliva la possibilità di istituire fidecommissi solo su immobili non ipotecati.

dei lunghi lavori effettuati per giungere ad un nuovo codice civile. La riforma del diritto civile voluta da Pio VII, infatti, avrebbe dovuto inevitabilmente riguardare anche le successioni e, quindi, avrebbe coinvolto l'istituto del fidecommissio che, ancora risultava intoccabile e immodificabile³⁵.

Fu, in effetti, solo con il regio decreto del 27 novembre 1870 che fu esteso a Roma e provincia il Codice Civile italiano e le disposizioni transitorie per l'attuazione dello stesso stabilite nel 1865³⁶.

Per ancora circa un anno si ritenne comunque necessario sospendere l'attuazione degli articolo 24 e 25 del Codice, relativi per l'appunto all'affrancamento dei fidecommissi, frutto, a loro volta, del sofferto iter legislativo di abolizione dei fidecommissi nel regno di Sardegna, già vietati dal Codice Albertino del 20 giugno 1837 ma con la possibilità – analogamente a quanto previsto dal codice civile napoletano del 26 marzo 1819 – di istituire ancora dei maggioraschi, per poi essere definitivamente soppressi anche questi ultimi con una legge del 18 febbraio 1851³⁷.

Il motivo di fondo per cui non si procedette immediatamente allo svincolo dei beni fidecommissari romani, come avvenne per le altre provincie del Regno, fu costituito dai dubbi riguardanti i modi e le forme più opportune da adottare per effettuarlo senza provocare dispersioni delle cospicue raccolte artistiche fidecommissarie esistenti a Roma, con conseguente, gravissimo danno per l'interesse pubblico.

Nel corso dell'acceso dibattito sul tema, alcuni parlamentari proposero addirittura limitazioni o specifiche eccezioni al principio dell'assoluta necessità dell'affrancazione dei beni fidecommissari. E ciò proprio al fine di ottenere che

³⁵ Secondo le intenzioni di Pio VII, le sue prime riforme del sistema fidecommissario pontificio avrebbero dovuto essere ampliate con la realizzazione del nuovo codice civile da lui ordinato, affidando il coordinamento dei lavori al noto giureconsulto Bartolucci. Senonché l'iniziativa rimase allo stadio progettuale, nel mentre si riuscì a pervenire all'emanazione di un nuovo codice penale. (Cfr. al riguardo M. MOMBELLI-CASTRACANE, *La codificazione civile nello Stato Pontificio: il progetto Bartolucci del 1818*, Roma, Collana Ius Nostrum, 1987).

³⁶ Le disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice Civile sono contenute nel decreto n. 2606 del 30 novembre 1865.

³⁷ Se si eccettua il Granducato di Toscana – nel quale un editto legislativo del 15 novembre 1814 ristabilì la legge leopoldina del 23 febbraio 1789 che, come si è già precisato nella precedente nota 30, proibì rigorosamente la fondazione di qualsiasi vincolo fidecommissario – i fidecommissi si conservarono in tutto la loro intierezza fino all'unificazione nazionale sia nello Stato Pontificio che nel Lombardo Veneto, mentre negli altri Stati preunitari riuscirono a sopravvivere, sia pure con ulteriori forti limitazioni apportate nella prima metà dell'Ottocento, in taluni fino all'incirca il 1850, ed in altri fino all'unificazione. Più in particolare – a prescindere da regno di Sardegna, delle cui vicende legislative in tema di fidecommissi si è già parlato nel testo – è da rilevare che, nei due ducati di Modena e di Parma, i fidecommissi perdurarono – sebbene limitati a immobili di natura rilevante e su collezioni artistiche – fino al 1851 allorché entrarono in vigore i rispettivi nuovi codici civili che abolirono del tutto i fidecommissi, avendo ricalcato pedissequamente le disposizioni in materia del Codice Albertino del Regno di Sardegna.

Nel Regno delle Due Sicilie, invece, il nuovo codice civile, entrato in vigore il 26 marzo del 1819, pur stabilendo il divieto dei fidecommissi, contemplò alcuni casi eccezionali, ben circoscritti e definiti agli articoli 945, 1003 e 1004, nonché la possibilità di istituzione di maggioraschi che potevano essere disposti soltanto da famiglie nobili (art. 948) e con l'approvazione preventiva del Re (art. 947). Anche questi maggioraschi furono sciolti, allorché nel 1860 il codice civile del Regno di Sardegna fu esteso all'Italia meridionale.

le importantissime e numerose raccolte artistiche private esistenti nella città eterna continuassero a restare intatte, così come lo erano rimaste per secoli proprio grazie al drastico divieto di alienabilità connesso al sistema fidecommissario pontificio³⁸.

Parve, comunque, conveniente alla maggioranza – anche per un principio di equità nei confronti di altre città italiane, nelle quali non mancavano di certo splendide collezioni – di non discostarsi dalle norme stabilite per le altre provincie.

Si pervenne pertanto all'approvazione della legge n. 286 del 28 giugno 1871 che, estendendo anche gli articoli 24 e 25 del Codice Civile italiano alla provincia di Roma, consentì finalmente lo scioglimento degli antichi fidecommissi, attribuendo – come previsto dal codice – la proprietà della metà dei beni agli ex titolari dei singoli fidecommissi e la proprietà dell'altra metà al primo o ai primi chiamati all'ordine di successione dei fidecommissi soppressi, salvo l'usufrutto agli ex titolari.

Quest'ultima disposizione consentì, fra l'altro, al ceto dirigente romano di protrarre, in generale, ancora di qualche decennio l'inizio della frammentazione dei propri patrimoni familiari dato che fu solo dopo la morte degli ex titolari di fidecommissi, come avvenne, ad esempio, per i Chigi, che cominciarono le prime suddivisioni, sempre, comunque, attente a salvare il salvabile, soprattutto per la proprietà della terra, con l'attribuzione ai maschi dei beni immobiliari di più rilevante importanza economica e storica, e alle donne capitali liquidi o proprietà di secondaria importanza³⁹.

Salvo alcuni casi eccezionali di crolli verificatisi già alla fine dell'Ottocento fu anche per questo motivo – oltre, ovviamente, al contesto politico, sociale ed economico relativamente favorevole – che cospicui resti dei propri antichi patrimoni restarono nelle mani delle famiglie appartenenti al vecchio ceto dirigente romano fino alla seconda guerra mondiale ed anche oltre la riforma agraria degli anni Cinquanta.

Più rapida fu, invece, purtroppo, la dispersione di alcune importanti collezioni d'arte o la distruzione di beni immobili di grande rilevanza ambientale e artistica, come pure, più in generale, il depauperamento di vari palazzi e ville di campagna. E ciò anche se la sunnominata legge del 1871, proprio per tutelare il patrimonio artistico di Roma, aveva utilmente stabilito, in via temporanea, l'inalienabilità e l'indivisibilità delle gallerie e dei musei ex fidecommissari, fino a quando una legge speciale non avesse provveduto diversamente.

³⁸ Circa la discussione dello schema di disegno di legge per l'abolizione dei fidecommissi e vincoli feudali nella provincia romana, cfr. Camera dei Deputati, sessione 1870-1871 del 6 giugno 1871, p. 2708.

³⁹ La divisione del patrimonio ex fidecommissario dei Chigi avvenne soltanto nel 1916 due anni dopo la morte, avvenuta nel 1914, dell'ex titolare del fidecommissato di famiglia, Mario Chigi, e undici anni dopo la dichiarazione di morte presunta del suo primogenito Agostino, disperso in Africa nel 1896, e che, come tale, era proprietario del 50% dell'ex patrimonio fidecommissario, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile italiano.

La divisione avvenne fra i tre figli superstiti Ludovico, Francesco e Elenora nonché la madre, vedova di Mario Chigi, Maria Antonietta Sain Wittenstein Bierleburg. (Cfr. Archivio Chigi, presso il Comune di Ariccia, buste *Divisione Chigi*).

In effetti, come quasi sempre è avvenuto nella storia della legislazione italiana, solo dopo trent'anni, esattamente nel 1902, fu finalmente approvata una legge nazionale per la tutela dei beni artistici, oltretutto con carenze vistose per la salvaguardia delle ville e dei parchi in genere, che furono in parte colmate soltanto da una successiva legge del 1912.

Continuarono ad essere, del resto, carenti, le strutture pubbliche addette al controllo dell'effettivo rispetto di dette leggi nel mentre la cronica carenza di fondi pubblici consentì allo Stato di poter acquisire solo una parte delle prestigiose collezioni artistiche ex fidecommissarie che già nella prima metà del Novecento furono disperse⁴⁰.

⁴⁰ Si consultino in proposito i risultati delle ricerche per la sua tesi di laurea sull'argomento, effettuate, con l'assistenza dello scrivente, da Ilaria Cervetto, che sono state anche condensate in un saggio dal titolo *Cultura ed élites: dispersione e tutela dei beni artistici del patriziato romano dopo il 1870*, pubblicato in "Formazione e ruolo delle élites nell'età contemporanea", a cura di Giovanni Aliberti e Luigi Rossi, Roma, Edizioni Scientifiche Italiane, 1995.